

STUDIO NOTARILE

DOTT. CARLO GIANI

21100 VARESE - via Cavour, 42 - e-mail: gianinot@tin.it

Tel. 0332 257011 - Fax 0332 257044

Repertorio N. 73079

Raccolta N. 13589

**Verbale di Consiglio di Amministrazione
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaotto, il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 17.30 (diciassette e trenta),

18 aprile 2008

In Varese, nel mio studio sito in via Cavour al n.42.

Davanti a me dott. CARLO GIANI, notaio con residenza in Varese, iscritto nel Collegio Notarile di Milano.

E' comparso il signor:

BUCCI ILLER, nato a Bibbiano (RE) il ventuno 21 novembre 1949 mil-
lenovecentoquarantanove e domiciliato in Viggiu' (VA) via Ponzio Fla-
minio n.6, codice fiscale BCC LLR 49S21 A850S, cittadino italiano.

Detto Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, in
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della fondazione:

"ISTITUTO MADONNA DELLA CROCE"

con sede in Viggiu' (VA), via Ospedale n.1, iscritta presso il Registro delle
Persone Giuridiche della Prefettura di Varese al n.1715, avente numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese e di codice fiscale
00577510126 e di partita IVA 02026170122 ed iscritta al n.289629 del
R.E.A. di Varese,

mi dichiara che con lettera spedita in data 2 aprile 2008 ha convocato in
questo luogo, giorno ed ora, il Consiglio di Amministrazione della predetta
società al fine di discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Modifica Statuto Fondazione Istituto Madonna della Croce ONLUS.

Il Comparente mi invita quindi a redigere il verbale della riunione medesi-
ma, dando atto delle deliberazioni che verranno adottate.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto dello svolgimento della
suddetta riunione di Consiglio come segue.

Il comparente, constatato e dato atto che oltre ad esso Presidente del Consi-
glio di Amministrazione, sono altresì presenti tutti gli altri componenti in
carica del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Barichel-
lo Alfredo, Corradelli Marilena, Iannello Salvatore e Poratelli don Giuseppe
dichiara regolarmente costituita la riunione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente informa gli al-
tri consiglieri che la Giunta Regionale della Regione Lombardia, Direzione
Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, ai fini dell'approvazione dello sta-
tuto della fondazione ha richiesto alcune modifiche e precisazioni relative
agli articoli 7, 13 e 14 dell'attuale statuto ed espone quindi i motivi che ren-
dono opportuno procedere al recepimento di queste modifiche; il Presidente
conclude il suo intervento dando lettura del nuovo testo degli articoli 7, 13 e
14, contenenti le modifiche proposte e che se approvate andranno a sostit-
uire quelli attualmente in vigore.

Aperta la discussione, seguono alcuni brevi interventi informativi, dopo di
che il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Il Consiglio, udita l'esposizione del Presidente e ad unanimità di voti
espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dallo stesso Pre-
sidente,

REGISTRATO A VARESE	
Il 02.05.2008	
N. 4998	Serie AT
Esatti € 324,00	



delibera

di modificare il testo degli articoli 7, 13 e 14 del vigente statuto come segue:

"**Art.7** Il Presidente della Fondazione è nominato, fra i propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato senza limitazioni.

Il Presidente può essere revocato su proposta motivata di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole di almeno tre Consiglieri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed esercita le funzioni di seguito indicate:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determina l'ordine del giorno;
- verifica l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione;
- esercita la sorveglianza sull'andamento morale della Fondazione;
- esercita specifiche funzioni di ordinaria amministrazione nei limiti e con le modalità individuate preventivamente con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nelle forme di legge;
- esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione nei limiti e con le modalità individuate preventivamente con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nelle forme di legge;
- assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Consiglio di Amministrazione quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva."

"**Art.13** Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti delibera:

- la nomina, fra i propri componenti, del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Vicepresidente;
- la nomina del Direttore Generale - Segretario della Fondazione;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti interni;
- gli atti di disposizione del patrimonio e la contrazione di mutui;
- l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- la stipulazione di convenzioni e adesioni a forme associative;
- i ricorsi e le azioni da promuovere e sostenere in giudizio nonché le relative transazioni;
- la decadenza da Consigliere per assenze non giustificate;
- l'approvazione del Bilancio Preventivo entro il mese di dicembre dell'anno in corso ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il Bilancio Consuntivo e redige la relazione morale e finanziaria;
- l'importo delle rette per i servizi prestati;
- ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla normativa vigente oltre che dal presente statuto.

Le eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate con la maggioranza di quattro voti su cinque."

"Art.14 Al Revisore dei Conti spetta il controllo della gestione economico-finanziaria, della regolare amministrazione e la vigilanza sulla gestione della Fondazione.

Il Revisore dei Conti viene nominato dal Comune di Viggiù e dovrà essere scelto fra gli iscritti al Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti.

Il Revisore dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Revisore deve esaminare annualmente il Bilancio Consuntivo e redigere una relazione.

Di ogni rilievo effettuato deve esserne data comunicazione al Consiglio.

Al Revisore è corrisposto un compenso il cui importo annuo non può essere superiore al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio sindacale delle S.p.a."

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 18.15 (diciotto e quindici).

Di quanto sopra io notaio faccio constare col presente verbale, del quale ho dato lettura, alla presenza degli intervenuti al Comparente che, a mia domanda, lo approva e, in conferma, lo sottoscrive con me notaio, qui in calce ed a margine dell'altro foglio, essendo le ore 18.15 (diciotto e quindici).

Il verbale medesimo, per la maggior parte dattiloscritto ai sensi di legge sotto mia personale direzione da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta di due fogli dei quali occupa quattro facciate scritte per intero e sin qui della presente.

Firmato:

Bucci Iller

Carlo Giani

SPAZIO ANNULLATO



**STATUTO
della Fondazione
"ISTITUTO MADONNA DELLA CROCE"**

Premessa

La Fondazione "Istituto Madonna della Croce" trae origine dal lascito della defunta benefattrice Antonietta Castagna che con testamento in data 13 Marzo 1866, per gli atti del Notaio Bossi di Varese, istituiva l'"Ospedale della Madonna della Croce".

Con R.D. 10.09.1923, ai sensi e per gli effetti della Legge 17.07.1890 n.6972, l'Ospedale della Madonna della Croce acquisiva la qualifica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione dell'ente con atti deliberativi n.12 del 21.02.1992 e n.28 del 20.03.1992, pubblicate ai sensi di legge e approvate formalmente dal Co.Re.CO e dalla Giunta Regionale con deliberazione in data 02.03.1993 n.33485, cambiava la propria denominazione da "Ospedale della Madonna della Croce" in "Istituto Madonna della Croce" - Struttura protetta per anziani non autosufficienti.

A seguito della Legge Regionale 13.02.2003 n.1 e ai sensi degli artt.14 e segg. Codice Civile l'I.P.A.B. "Istituto Madonna della Croce" si è trasformata in fondazione di diritto privato.

Titolo I - Denominazione e scopi

Art.1

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Istituto Madonna della Croce - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".

La Fondazione ha l'obbligo di usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

La Fondazione è retta dalle disposizioni di cui agli artt.12 e seguenti del Codice Civile, dalle disposizioni tributarie dettate per le ONLUS e dal presente Statuto.

La Fondazione ha sede legale in Viggiu' (VA), Via Ospedale n.1.

Art.2

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale offrendo assistenza sociosanitaria nei confronti di persone svantaggiate in quanto anziani non autosufficienti.

In particolare, la Fondazione orienta la propria attività al fine di:

- accogliere in strutture residenziali specializzate persone che vivono in condizioni di disagio fisico, psichico e sensoriale e di emarginazione sociale e/o personale, migliorandone la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità ed assicurandone l'assistenza, la tutela della salute, la cura ed il recupero funzionale, sociale e morale.

- fornire un'assistenza sociale, socio-sanitaria e riabilitativa confacente alle loro necessità e predisporre altresì un'adeguata attività preventiva.

I servizi che la Fondazione intende offrire ineriscono pertanto differenti aspetti della vita quotidiana e riguardano oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché sanitario-riabilitative per uno sviluppo della qualità della vita in funzione della valorizzazione dei diritti delle persone più deboli e disagiate.

La Fondazione si propone inoltre:

- l'istituzione di servizi speciali destinati a persone affette da particolari patologie o in situazioni terminali predisponendo nuclei protetti (centri sollievo, centri di cure palliative);
- l'organizzazione ed erogazione delle prestazioni dirette alla cura ed alla riabilitazione di soggetti con patologie invalidanti, temporanee o stabilizzate;
- la promozione e l'attuazione di ambulatori o strutture destinate all'erogazione di prestazioni di carattere sanitario a beneficio della collettività di Viggiu'.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge, ivi compresa quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

L'esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria, al fine di conservare la qualificazione di ONLUS.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia.

Art.3

La Fondazione potrà cooperare, nel contesto delle iniziative pubbliche o private, con associazioni, istituzioni e quanti operano con analoghi scopi in Italia o all'estero, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e di cooperazione.

Titolo II - Patrimonio e mezzi

Art.4

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 23 settembre 2003 asseverato avanti il Cancelliere del Tribunale di Varese, Sezione Distaccata di Gavirate, il 26 settembre 2003 cron.n.14661 e 14662, approvato dal Consiglio di Amministrazione della fondazione con deliberazione n.89 del 27 settembre 2003.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti testamentari e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- oblazioni, legati ed erogazioni di quanti condividano gli scopi della fondazione ed abbiano la volontà di contribuire al loro conseguimento;
- utili ed avanzi di gestione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

La fondazione si impegna altresì ad impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti ovvero per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tale termini è fatto

obbligo di provvedere alla corretta conservazione e manutenzione del patrimonio.

Art.5

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi utilizzando:

- i redditi e le rendite provenienti dal patrimonio;
- le rette o contributi pagati dagli utenti o da Enti Pubblici in relazione a prestazioni, servizi o cessioni;
- le entrate derivanti da convenzioni, contratti e accordi stipulati con Enti Pubblici e privati per la gestione dei servizi previsti dallo Statuto;
- eventuali finanziamenti pubblici;
- i proventi di iniziative promosse dalla Fondazione, conformi al suo spirito e alle sue finalità;
- lasciti e donazioni non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

Titolo III - Organi e Amministrazione

Art.6

Sono organi della fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore dei Conti.

Titolo IV - Il Presidente


Art.7

Il Presidente della Fondazione è nominato, fra i propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato senza limitazioni.

Il Presidente può essere revocato su proposta motivata di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole di almeno tre Consiglieri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed esercita le funzioni di seguito indicate:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determina l'ordine del giorno;
- verifica l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione;
- esercita la sorveglianza sull'andamento morale della Fondazione;
- esercita specifiche funzioni di ordinaria amministrazione nei limiti e con le modalità individuate preventivamente con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nelle forme di legge;
- esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione nei limiti e con le modalità individuate preventivamente con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nelle forme di legge;
- assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Consiglio di Amministrazione quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.



Art.8

In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere con maggiore anzianità d'appartenenza al Consiglio ovvero ancora, in caso di pari date di nomina, dal Consigliere più anziano d'età.

Titolo V - Il Consiglio di Amministrazione

Art.9

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri, compreso il Presidente, di cui quattro nominati dal Comune di Viggiù, oltre il parroco pro-tempore quale membro di diritto stabilito dalle tavole di fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia, a seguito di Convocazione del Presidente uscente, entro trenta giorni dalla data dell'ultima nomina.

Tutti i componenti del Consiglio durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dell'organo e potranno essere riconfermati senza interruzione più di una volta.

Al Presidente, Vice-Presidente e ai Consiglieri è corrisposto un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati entro i limiti fissati dal DPR 10 ottobre 1994 n.645 dalla L. 3 Agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni in ordine al compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.a..

Art.10

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica nei seguenti casi:

- quando senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive;
- qualora vengano a trovarsi in posizione di incompatibilità o conflitto di interesse con la Fondazione;
- qualora pongono in essere atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso su proposta fatta dal Presidente o da almeno due Consiglieri. Il Consiglio ne dà quindi immediata comunicazione al Sindaco per la nuova nomina.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio.

Art.11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna, inoltre, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due membri consiglieri.

Le adunanze, ordinarie e straordinarie, sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente contenente data, ora, sede della riunione nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Detto invito deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno tre

giorni prima della data stabilita per la seduta ordinaria, ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni straordinarie.

In caso di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i suoi componenti ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque ritenga utile al fine di fornire chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

Art.12

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si svolgono per appello nominale salvo quelle attinenti a persone che hanno sempre luogo a voti segreti nei limiti e con le modalità previste dalla Legge per l'ammissibilità di questa modalità di voto per le Fondazioni.

I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Segretario e in caso di assenza o impedimento dal suo sostituto.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione può pretendere che nel processo verbale si facciano constatare eventuali motivazioni di voto da lui adottate.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale di adunanza.

Art.13

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti delibera:

- la nomina, fra i propri componenti, del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Vicepresidente;
- la nomina del Direttore Generale - Segretario della Fondazione;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti interni;
- gli atti di disposizione del patrimonio e la contrazione di mutui;
- l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- la stipulazione di convenzioni e adesioni a forme associative;
- i ricorsi e le azioni da promuovere e sostenere in giudizio nonché le relative transazioni;
- la decadenza da Consigliere per assenze non giustificate;
- l'approvazione del Bilancio Preventivo entro il mese di dicembre dell'anno in corso ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il Bilancio Consuntivo e redige la relazione morale e finanziaria;
- l'importo delle rette per i servizi prestati;
- ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla normativa vigente oltre che dal presente statuto.

Le eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate con

la maggioranza di quattro voti su cinque.

Titolo VI - Il Revisore dei Conti

Art.14

Al Revisore dei Conti spetta il controllo della gestione economico-finanziaria, della regolare amministrazione e la vigilanza sulla gestione della Fondazione.

Il Revisore dei Conti viene nominato dal Comune di Viggiù e dovrà essere scelto fra gli iscritti al Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti.

Il Revisore dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Revisore deve esaminare annualmente il Bilancio Consuntivo e redigere una relazione.

Di ogni rilievo effettuato deve esserne data comunicazione al Consiglio.

Al Revisore è corrisposto un compenso il cui importo annuo non può essere superiore al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio sindacale delle S.p.a.

Titolo VII - Il Direttore Generale - Segretario

Art.15

L'incarico al Direttore Generale è deliberato dal Consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art.13.

Il Direttore Generale, in quanto responsabile operativo della gestione della Fondazione:

- a) programma le attività all'interno della struttura secondo gli indirizzi e gli obiettivi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) ha funzioni di impulso, direzione e controllo della attività delle strutture organizzative della Fondazione;
- c) predispone e verifica, nell'ambito della Fondazione, la corretta applicazione e sussistenza degli "standard gestionali e strutturali" in conformità alle vigenti prescrizioni normative ed ai regolamenti interni;
- d) è il superiore diretto del personale della Fondazione di cui coordina le attività e ne determina, secondo necessità, la dotazione organica sottoponendola per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- e) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione formulando pareri tecnici in relazione alle materie di competenza.

Il Direttore Generale assolve altresì alle funzioni di Segretario della Fondazione.

Compete, pertanto, al Direttore Generale:

- redigere i verbali del Consiglio di Amministrazione;
- trasmettere gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- tenere la contabilità e l'amministrazione nel rispetto dell'apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni spettanti al Direttore Generale potranno essere oggetto di delega tramite apposite disposizioni regolamentari.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Titolo VIII - Amministrazione

Art.16

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° (primo) di gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione de-

ve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

La fondazione si impegna altresì ad impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti ovvero per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art.17

L'ordinamento, la gestione e la contabilità delle aree e strutture della fondazione, le attribuzioni dei responsabili dei servizi saranno disciplinati con norme regolamentari approvate dal Consiglio di Amministrazione.

La dotazione organica, le modalità di assunzione, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dei dipendenti sono stabilite nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art.18

La Fondazione riconosce la funzione sociale del volontariato e ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'interesse dei propri utenti.

Titolo IX - Norme finali e transitorie

Art.19

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e di tempo.

Nell'eventualità in cui lo scopo della Fondazione fosse esaurito, il Consiglio all'unanimità potrà promuovere la modifica dello scopo istituzionale, indirizzando le attività della Fondazione, nell'ambito esclusivo di quanto disposto dall'art.10 del Decreto legislativo n.460/97, a favore di altre categorie di persone svantaggiate.

In caso di scioglimento, per qualunque causa di cui all'art.27 del Codice Civile, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le intenzioni del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e successive modificazioni.

Art.20

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Firmato:

Bucci Iller

Carlo Giani